

HP 614 del 30/03/2011

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI / FAMIGLIE
AL SITO

Si trasmette per conoscenza la circolare ministeriale in oggetto di cui si raccomanda attenta lettura.

In particolare si sottolinea che:

- ai sensi della predetta circolare, dovrà essere utilizzato come base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti per la validità dell'anno scolastico non il numero di giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, bensì il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio, in relazione, per la scuola secondaria di secondo grado, alla specificità dei piani di studi propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento
- le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati
- spetta al Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. Tale delibera sarà inserita all'o.d.g. del prossimo Collegio previsto per il 18 maggio p.v.
- a titolo esemplificativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la circolare riporta fra le casistiche da considerare per tali deroghe le assenze dovute a: 1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 2) terapie e/o cure programmate; 3) donazioni di sangue; 4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1986 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Eventuali ulteriori suggerimenti saranno presi in considerazione in vista del Collegio docenti del 18 maggio
- è compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente circolare, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo
- il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame finale si dà atto mediante annotazione a verbale da parte del Consiglio di classe in fase di scrutinio.

In occasione dei prossimi Consigli di classe i docenti Coordinatori illustreranno ai genitori la C.M., con particolare riferimento a quanto sopra riportato. Le famiglie degli studenti che presentano gravi anomalie nella frequenza, verranno singolarmente contattate dai Coordinatori di classe per fornire loro un'aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze già accumulate e del limite massimo di assenze ancora effettuabili per non invalidare l'anno scolastico.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pasquale Amato)